



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010494 P-4.22.25
del 08/11/2019



25556923

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e,p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo - COM(2019) 399.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.

- Codice della proposta: COM(2019) 399 del 04/09/2019
- Codice interistituzionale: 2019/0183(COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta è finalizzata ad estendere il campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per assistere gli Stati membri a sostenere oneri finanziari aggiuntivi dovuti ad un'uscita del Regno Unito senza accordo. La Commissione ritiene che l'impatto di tale scenario sulla spesa pubblica degli Stati membri possa essere equiparato a quello di una catastrofe naturale grave, tale da giustificare la mobilitazione del Fondo sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà.

La Commissione ha presentato i requisiti e le modalità per la mobilitazione del Fondo UE in caso di "no deal", che differiscono in parte da quelli previsti per gli scenari di catastrofe naturale. Le nuove disposizioni prevedono che uno Stato membro possa presentare una sola domanda di attivazione del Fondo, entro il 30 aprile 2020, qualora l'onere finanziario subito sia stimato a oltre 1,5 miliardi di euro (a prezzi 2011) o sia superiore allo 0,3% del suo Reddito Nazionale Lordo (tale soglia corrisponde alla metà di quella prevista per una grave catastrofe). Lo Stato membro potrà considerare tra i costi eleggibili le spese previste fino al 31 dicembre 2020 per preservare, ad esempio, l'occupazione ovvero per garantire il funzionamento dei controlli di frontiera, doganali, sanitari e fitosanitari. Il Fondo di solidarietà potrà essere mobilitato per la Brexit per un importo complessivo totale di 591 milioni di euro, che corrisponde al 50% dell'importo annuale del Fondo disponibile nel 2019 e nel 2020. Per la Commissione, tale ripartizione è un giusto compromesso che consente di garantire eventuali contributi finanziari per le catastrofi naturali. Le domande presentate dagli Stati Membri saranno valutate tutte insieme, presumibilmente entro la prima metà del 2020.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta legislativa rispetta il principio di attribuzione, rilevandosi la correttezza della base giuridica indicata dalla Commissione europea, in particolare l'art. 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'UE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti della propria sfera di competenza.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto interviene sull'attivazione del Fondo di solidarietà dell'UE estendendone il campo di applicazione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

In linea di principio, si ritiene che lo strumento del FSUE, che come noto è destinato a fronteggiare i fenomeni emergenziali derivanti da disastri e calamità naturali, non sia idoneo ad essere impiegato per mitigare gli effetti economici derivanti dalla Brexit. Tali effetti, tra l'altro, sono anche obiettivamente difficili da quantificare e da enucleare rispetto ad altri fattori che possono incidere sulla situazione economica di uno Stato membro. Nel merito della proposta, inoltre, si segnala che le soglie di attivazione previste (ad es. impatto dello 0,3% del PIL) paiono essere alquanto basse, lasciando presagire un innesco del fondo quasi automatico. Dall'altro lato, comunque, va segnalato che la proposta riguarderebbe le sole annualità 2019 e 2020. Non sarebbe dunque interessato il nuovo Fondo nel QFP 2021-2027. Inoltre, in base a quanto dichiarato dalla Commissione, per il 2019 non si prevedono esborsi a carico del FSUE per tale fattispecie. Si tratta di elementi che possono essere considerati per mitigare la nostra posizione di principio, eventualmente adattandola al contesto di riferimento, che potrebbe vederci isolati.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Sotto il profilo dell'opportunità, si ritiene necessario assicurare piena trasparenza ed inclusività nell'accesso alle risorse del Fondo. Infatti, l'Italia ritiene importante preservare lo scopo originario del Fondo, quale strumento a sostegno degli Stati colpiti da catastrofi naturali. La destinazione del 50% delle risorse del Fondo per mitigare gli effetti del "no deal" (evento comunque a suo modo prevedibile e per il quale gli Stati Membri si stanno preparando da mesi) potrebbe comportare il rischio che, in caso di catastrofi naturali nel 2020, gli Stati Membri colpiti potrebbero non ricevere una sufficiente assistenza. Si rammenta che l'Italia, a causa delle calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese, ad oggi è lo Stato Membro che ha maggiormente beneficiato del Fondo, ricevendo un totale di circa 2.7 miliardi di euro.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Al momento, nel dibattito interistituzionale e tra Stati membri, a fronte di delegazioni che hanno manifestato un certo scetticismo su tale proposta (Polonia, Ungheria, Grecia, Estonia, Slovacchia, Croazia, Slovenia, Lituania, Repubblica Ceca), vi sono quelle che, al contrario, hanno espresso una valutazione positiva (Paesi Bassi, Irlanda, Belgio, Germania, Francia e Danimarca). La posizione dell'Italia, invece, può essere sintetizzata nei seguenti elementi, al cui verificarsi si può considerare l'eventualità di un assenso all'iniziativa in questione:

- rivedere al rialzo le soglie di attivazione dello strumento;
- chiarire la metodologia che si dovrebbe utilizzare per calcolare i soli effetti legati alla Brexit;
- diminuire le quote di utilizzo per gli effetti Brexit, di modo che il Fondo abbia comunque una dotazione adeguata a soddisfare le esigenze cui è istituzionalmente preordinato.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Dalla proposta in esame non deriva un incremento degli oneri a valere sulla finanza pubblica nazionale a titolo di maggiore contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario, atteso che le risorse necessarie all'attivazione dello strumento in questione sono già individuate nell'ambito dei massimali degli stanziamenti di pagamento del vigente Quadro Finanziario Pluriennale.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dal punto di vista ordinamentale, non si ravvisano effetti diretti sull'ordinamento nazionale e sulle amministrazioni centrali.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si rilevano effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si rilevano effetti diretti sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle imprese bensì eventuali effetti indiretti prevalentemente non favorevoli nel caso di riduzione di fondi per la loro parziale destinazione alla Brexit, qualora si verificassero catastrofi naturali gravi.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie (Parlamento europeo e Consiglio) e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con gli altri Stati membri nonché al dibattito interistituzionale.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)